

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO  
deI'UNIONE SINDACALE REGIONALE CISL FRIULI VENEZIA GIULIA**

**PARTE I  
NORME DI COMPORTAMENTO GENERALI RELATIVE AGLI ISCRITTI E AI DIRIGENTI**

**CAPITOLO I  
ISCRIZIONE E TESSERAMENTO**

**Articolo 1**

La domanda di iscrizione alla CISL deve essere sottoscritta dall'interessata/o ed indirizzata alla Segreteria di Federazione competente.

Qualora fossero noti orientamenti o comportamenti dell'aspirante socia/o che contrastano con le finalità e le regole contenute nello Statuto regionale/nazionale di Federazione di categoria e/o confederale (USR-CISL Nazionale), la Segreteria regionale della Federazione di categoria competente può respingere la domanda d'iscrizione, dandone comunicazione all'interessata/o.

Contro la delibera di non accettazione della domanda l'aspirante socia/o può ricorrere entro 15 giorni dalla relativa comunicazione alla Segreteria Generale della Federazione Nazionale di categoria che decide in via definitiva entro 20 giorni dalla ricezione del ricorso.

**Articolo 2**

L'iscrizione alla CISL va fatta alla categoria lavorativa di appartenenza e nel territorio in cui si svolge la propria attività. In caso di più attività o sedi lavorative nell'arco dell'anno, vale la scelta individuale dell'iscritta/o.

Le/I lavoratrici/lavoratori in quiescenza si iscrivono alla categoria dei pensionati. Laddove gli stessi dovessero continuare a svolgere un'attività produttiva, si iscrivono nella categoria delle lavoratrici e dei lavoratori attivi di appartenenza.

Le/I lavoratrici/lavoratori dipendenti delle strutture confederali della Cisl possono iscriversi in qualsiasi categoria nel territorio di competenza, purché non abbiano un incarico elettivo in una Federazione poiché, in tal caso, dovranno iscriversi alla Federazione in cui esercitano il mandato.

Le/I dirigenti in aspettativa non retribuita o in aspettativa retribuita possono scegliere a quale Federazione di categoria iscriversi con riferimento all'art. 31 L. 300/70 e all'art. 3 D.Lgs. n. 564/96.

Le Federazioni ed i Servizi dovranno realizzare strumenti idonei, anche informatici, per garantire la continuità associativa. A tal fine il programma per la gestione on-line delle/degli iscritte/i, predisposto dalla Confederazione, costituisce l'unico programma di anagrafe obbligatorio per tutte le strutture CISL e dovrà consentire l'implementazione dell'Anagrafe Nazionale Unica contenente i dati delle Federazioni e dei servizi. Il completamento dell'Anagrafe Unica e la sua integrazione con il sistema dei servizi consentirà di realizzare, altresì, d'intesa con le Federazioni Nazionali, progetti comuni per il Proselitismo.

**Articolo 3**

L'iscrizione alla CISL decorre, a tutti gli effetti, dalla data di presentazione della domanda e dal versamento dei relativi contributi.

All'iscritta/o sarà consegnata la tessera card di iscrizione dell'anno in corso.

All'inizio di ciascun anno e comunque entro il 30 aprile per le/gli iscritte/i in essere al 31 dicembre dell'anno precedente e che non siano cessate/i alla data della distribuzione delle tessere va confermata l'iscrizione per l'anno in corso.

#### **Articolo 4**

Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto Confederale nazionale le/i socie/i espulse/i dall'Organizzazione devono, per essere riammesse/i, inoltrare domanda di iscrizione al Consiglio Generale del sindacato di categoria di appartenenza.

La richiesta di iscrizione è accettata quando sia votata dai 2/3 delle/dei componenti il Consiglio Generale medesimo e ratificata, anche a maggioranza semplice, dal Consiglio Generale della USR.

Le/i socie/i espulse/i dall'Organizzazione, che ricoprivano incarichi dirigenziali, dovranno inoltrare la domanda di iscrizione al Consiglio Generale della Federazione di categoria a cui erano iscritte/i al momento dell'espulsione. La ratifica della struttura (orizzontale o verticale) avverrà nell'organismo direttivo in cui era espletata la funzione dirigente.

## **CAPITOLO II LE INCOMPATIBILITÀ FUNZIONALI**

#### **Articolo 5**

Al fine di dare piena attuazione ai principi contenuti negli artt. 2 e 3 dello Statuto Confederale nazionale, prevenire ed evitare situazioni di sovrapposizione di ruoli e funzioni, sono stabilite le seguenti "incompatibilità funzionali":

a) incarichi di Governo, Giunta regionale, provinciale, Associazioni dei Comuni e Consorzio intercomunale, comunale, circoscrizionale, di quartiere e simili comunque denominati;

b) candidature alla carica di Sindaco, Presidente della Regione e alle assemblee legislative nazionali, regionali, provinciali, Associazioni di Comuni e Consorzio intercomunale e comunali.

Per i livelli istituzionali sub-comunali i vincoli di incompatibilità con le cariche sindacali saranno definiti nel presente regolamento di attuazione dello Statuto regionale.

c) incarichi esecutivi e direttivi nazionali, regionali, provinciali, Associazioni dei Comuni e Consorzio intercomunale, comunali, circoscrizionali, sezionali e simili comunque denominati in partiti, movimenti e formazioni politiche ed associazioni che svolgono attività interferenti con quella sindacale.

Restano valide le incompatibilità previste dagli articoli 7 e seguenti del presente Regolamento nonché la competenza a deliberarle ai sensi del successivo art. 11.

#### **Articolo 6**

Ai fini della corretta applicazione dello Statuto s'intende per incompatibilità la condizione dell'appartenente ad Organismi che, per aver assunto qualsiasi degli incarichi indicati dagli articoli 18 dello Statuto Confederale e 7, 9, e 11 del presente Regolamento, viene a trovarsi in contrasto con le finalità istituzionali proprie della CISL.

Tale situazione può essere rappresentata da qualsiasi iscritta/o mediante ricorso al Collegio dei Probiviri regionale che decide ai sensi della procedura ordinaria stabilita dall'articolo 25 del presente Regolamento.

#### **Articolo 7**

**Sono incompatibili** con qualsiasi altro incarico di Segreteria le cariche di:

- a) componente della segreteria USR;
- b) Segretaria/o generale e/o Segretaria/o generale aggiunta/o della USR;
- c) componente delle Segreterie delle Federazioni di prima e seconda affiliazione;

Sono incompatibili con incarichi di componente di Segreteria confederale ad ogni livello le cariche di:

- componente delle Segreterie di categoria regionale-interregionale di prima e seconda affiliazione con più di 6 mila iscritte/i;

### **Articolo 8**

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento e, in particolare, delle norme sulla incompatibilità di cui al successivo art. 9 vengono di seguito definiti gli enti, le associazioni e le società collaterali alla CISL.

Sono enti collaterali alla CISL quelli promossi dalla stessa Organizzazione ed i cui organismi dirigenti sono direttamente o indirettamente eletti o designati dalla Cisl (INAS).

Sono associazioni collaterali alla CISL (SICET - LA FAMIGLIA IN RETE) le associazioni le cui quote associative sono in maggioranza di proprietà della CISL, delle Federazioni di categoria e/o della USR e le associazioni formalmente promosse dalla CISL nella fase costituente anche unitamente ad altre organizzazioni e/o associazioni, pur se destinate ad associare liberamente singoli aderenti nello sviluppo della normale vita associativa.

Sono equiparate agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento le associazioni costituite assieme alle altre organizzazioni sindacali confederali e/o in forma paritetica con le associazioni dei datori di lavoro per la gestione dei contenuti di specifici accordi sindacali che li prevedano, nonché le Associazioni con le quali la Cisl ha stipulato appositi protocolli di collaborazione istituzionale (ADICONSUM – ISCOS – ANOLF – ANTEAS).

Sono società collaterali alla CISL le società di capitale le cui quote di proprietà siano in maggioranza di proprietà della CISL, delle Federazioni di categoria o della USR, finalizzate alla gestione delle proprietà immobiliari dell'Organizzazione, di servizi o di altre funzioni connesse ai fini primari dell'Organizzazione.

Rientrano nelle società collaterali alla CISL anche le cooperative costituite per i fini di cui al precedente comma su iniziativa dell'Organizzazione e le/i cui socie/i siano a maggioranza dei 4/5 dirigenti dell'Organizzazione.

Sono da considerare agli effetti del presente Regolamento anche le associazioni che hanno stipulato patti di adesione collettiva alla CISL come previsto dalle norme statutarie e/o regolamentari.

### **Articolo 9**

Sono inoltre incompatibili:

- gli incarichi di Segretario/a generale, Segretario/a generale aggiunta/o e di componente di Segreteria con:

a) gli incarichi in organismi esecutivi, direttivi e di controllo nonché di legale rappresentante titolare o supplente di enti, associazioni o società non collaterali alla CISL, comprese le società cooperative che svolgano attività economiche avendo alle proprie dipendenze lavoratrici/lavoratori o socie/i lavoratrici/soci lavoratori o collaboratrici/collaboratori comunque denominati. Riguardo le cooperative edilizie è possibile derogare alla precitata incompatibilità nei casi in cui la/il dirigente sindacale rivesta la qualità di socia/o assegnataria/o in una cooperativa di abitazione;

b) gli incarichi di legale rappresentante titolare o supplente di enti, associazioni o società, collaterali alla CISL;

c) gli incarichi in ogni altro tipo di fondazione, inclusa quella di origine bancaria fatte salve le ipotesi di compatibilità espressamente previste dalla successiva lettera b) del presente articolo;

d) gli incarichi assunti in agenzie di viaggio, consorzi edili, cooperative, anche edilizie, agenzie di sviluppo, di incontro domanda e offerta di lavoro, CRAL, associazioni ed enti del dopolavoro.

Sono compatibili:

- gli incarichi di Segretario/a generale, Segretario/a generale aggiunta/o e di componente di Segreteria delle strutture di categoria con gli incarichi in enti di origine contrattuale, ivi compresi gli enti bilaterali, e in enti o società pubbliche dove sia previsto per legge la presenza di una rappresentanza sindacale;
- gli incarichi di Segretario/a generale, Segretario/a generale aggiunta/o e di componente di Segreteria con gli incarichi assunti nelle Giunte delle Camere di Commercio e nelle Fondazioni con finalità culturali, sociali e benefiche;

- c. gli incarichi di Segretaria/o generale, Segretaria/o generale aggiunta/o e di componente di Segreteria con gli incarichi assunti in seno a comitati consultivi e comitati di indirizzo e vigilanza di enti e gli incarichi assunti all'interno di associazioni di volontariato collaterali alla CISL.

L'assunzione di incarichi in associazioni di volontariato non collaterali alla CISL, Forum del Terzo settore ed altre forme associative diverse da quelle contemplate nel precedente comma, deve essere preceduta dal giudizio di non conflittualità con le finalità della CISL espresso dal Consiglio generale ai sensi dell'articolo 11 del presente Regolamento.

Con riferimento alle ipotesi di compatibilità stabilite dal presente articolo, è consentito cumulare un solo incarico oltre quello di Segretaria/o generale, Segretaria/o generale aggiunta/o e componente di Segreteria di struttura confederale o categoriale.

### **Articolo 10**

In presenza di specifico e motivato ricorso, la Segreteria regionale sottopone al giudizio politico del Consiglio generale regionale l'identificazione delle associazioni che si pongono in conflitto con quelle istituzionali proprie della Cisl.

### **Articolo 11**

Chi viene eletta/o a cariche sindacali tra loro incompatibili deve optare per una sola con dichiarazione scritta da comunicarsi entro 15 giorni dall'elezione a quella successiva, pena la decadenza da quest'ultima.

Fermo restando la disciplina delle incompatibilità a norma dello Statuto e del presente Regolamento, ove la/il dirigente abbia assunto incarichi in associazioni le cui attività siano state dichiarate in conflitto con quelle istituzionali proprie della Cisl ai sensi dell'art. 10 del presente Regolamento, deve optare per una sola carica.

Tale opzione deve avvenire con dichiarazione scritta da comunicarsi entro 15 giorni dalla delibera del Consiglio Generale regionale, art. 10 del presente Regolamento, pena la decadenza dalla carica sindacale.

Il Comitato Esecutivo dell'USR è competente a deliberare circa i vincoli di incompatibilità previsti dall'articolo 5, del presente Regolamento, in ordine alle candidature per la elezione nelle assemblee elettive o consigli dei livelli istituzionali sub-comunali, circoscrizionali, di quartiere e simili, comunque denominati.

Chi viene eletta/o od assuma incarichi di cui agli articoli 18 dello Statuto Confederale e 5 lettere a) e c) del presente Regolamento, deve esercitare l'opzione con dichiarazione scritta da comunicarsi entro 15 giorni dall'elezione, pena la decadenza dalla carica sindacale.

Fino all'esercizio dell'opzione la/il dirigente può svolgere solo funzioni di ordinaria amministrazione.

La/Il Dirigente sindacale che incorra in uno dei casi di incompatibilità previsti dall'art. 9 del presente Regolamento deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da comunicarsi entro 15 giorni dall'assunzione del nuovo incarico pena la decadenza dalla carica sindacale.

La/Il candidato alle assemblee e consigli di cui alla lettera b) dell'articolo 5 decade da quelle sindacali eventualmente ricoperte.

Fuori dai casi espressamente disciplinati dalla Statuto dell'USR e dal presente Regolamento, le/i dirigenti che abbiano assunto incarichi senza l'autorizzazione di cui all'articolo 18 dello Statuto confederale decadono dalle cariche sindacali.

Le/I socie/ dimissionarie/ o decadute/i ai sensi del citato articolo 18 dello Statuto Confederale e dell'articolo 5 del presente Regolamento possono essere rielette/i a cariche sindacali alla scadenza dei periodi di tempo appresso indicati:

a) dopo 1 anno dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato ad un livello non superiore a quello territoriale;

b) dopo 2 anni dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato a livello regionale;

c) dopo 3 anni dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato ad un livello superiore al regionale.

## **Articolo 12**

Il raggiungimento del 65° anno di età rappresenta causa di cessazione della carica di componente di Segreteria a qualsiasi livello di Federazione e di Confederazione.

Le/I componenti delle Segreterie di categoria e dei livelli confederali possono mantenere la carica sino al 65° anno di età, a condizione che non siano titolari di pensione.

Tale disposizione non si applica alle cariche di segreteria nella FNP (Federazione nazionale pensionati) a tutti i livelli.

Le decadenze, nei casi contemplati dal presente Regolamento, operano automaticamente e le iniziative per la sostituzione delle/dei dirigenti decadute/i vanno assunte dalle Segreterie competenti per territorio entro il termine di 30 giorni dall'accertamento della decadenza.

A tal fine le Segreterie competenti comunicano tempestivamente all'interessata/o l'avvenuta decadenza, diffidandolo dal compiere atti in nome e per conto della Cisl.

Spetta alla Segreteria Regionale il controllo circa il corretto adempimento di quanto stabilito nei commi precedenti nonché il potere di sostituirsi temporaneamente alle Segreterie inadempienti, negligenti o tardive, sino a completa ricostituzione dell'organismo decaduto, da realizzarsi entro 60 giorni dall'avvenuta decadenza.

Nel caso di decadenza dall'incarico di Segretario/a Generale della USR gli adempimenti previsti nel comma 5 del presente articolo sono esercitati dalla Segreteria Confederale.

## **Articolo 13**

Ai fini dell'applicazione dell'art. 17 dello Statuto Confederale, in riferimento al periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la medesima carica, specificatamente di Segretario/a generale, Segretario/a generale aggiunta/o e componenti di Segreteria, nell'ambito di una stessa struttura dell'organizzazione, si stabilisce che per le/i Segretarie/i generali, le/i Segretarie/i generali aggiunte/i e le/i componenti di Segreteria dell'USR FVG, il periodo massimo è di tre mandati (12 anni).

La/Il Dirigente sindacale a qualsiasi livello di Federazione e Confederale, non può cumulare cariche nella stessa segreteria, ancorché in ruoli diversi, per un periodo superiore a cinque mandati anche non continuativi.

La/Il Dirigente che ha ricoperto il ruolo di Segretario/a Generale della USR FVG non potrà essere riletta/o nella stessa Segreteria con ruolo diverso.

Analogamente, ai fini dell'applicazione dell'articolo 17 comma 2 dello Statuto, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la carica di componente del Collegio dei Probiviri e di componente del Collegio dei Sindaci è di tre mandati (12 anni).

## **CAPITOLO III DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI CISL**

### **Articolo 14**

Il Comitato Esecutivo della USR FVG è competente a designare le/i rappresentanti dell'organizzazione in Enti, Associazioni e/o Società esterne ove è prevista per legge o per regolamento la rappresentanza sindacale di nomina regionale, avuta presente la compatibilità con l'art. 9 del presente Regolamento e l'esigenza di assicurare:

- a) la piena autonomia del sindacato;
- b) il più alto grado di competenza e professionalità;
- c) la massima funzionalità degli organismi sindacali.

### **Articolo 15**

Coloro che sono investiti di rappresentanza sindacale relazionano periodicamente alla Segreteria regionale in ordine alla natura dell'attività svolta; ricevono dalla stessa le relative istruzioni; segnalano

tempestivamente i problemi di interesse dell'organizzazione sindacale. La Segreteria regionale relaziona al Comitato esecutivo.

Il mancato adempimento di tali impegni viene segnalato dalla Segreteria al Comitato Esecutivo anche ai fini dell'eventuale revoca del mandato.

#### **Articolo 16**

Le designazioni delle/dei rappresentanti, di cui all'art. 14 del presente Regolamento, sono di competenza del Comitato Esecutivo della USR FVG, sentite le strutture interessate e previa istruttoria atta a verificare la piena idoneità e compatibilità del designando anche alla stregua dei parametri fissati dall'art. 14 del presente Regolamento.

L'accertata sussistenza di incompatibilità comporta la nullità automatica degli effetti dell'atto di designazione.

Nella rappresentanza della CISL negli Enti previdenziali regionali, sarà garantita la presenza di una/un rappresentante della FNP.

Per le rappresentanze di natura categoriale, fermo restando il diritto dell'organismo di categoria alla designazione, la relativa segnalazione esterna spetta, comunque, alla Segreteria della USR FVG, che può negare la segnalazione in caso riscontri la violazione delle norme statutarie e regolamentari regionali e confederali sulle incompatibilità in presenza di documentata carenza di qualità morali della/del designata/o.

#### **Articolo 17**

Le questioni relative ai gettoni di presenza e rimborsi o altri emolumenti derivanti da incarichi ricoperti su designazione sindacale vengono disciplinati per tutta l'organizzazione da apposite norme fissate dal Comitato Esecutivo confederale nei Regolamenti economici (dirigenti e operatori).

## **PARTE II**

### **NORME GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI DIRIGENTI**

#### **CAPITOLO IV**

#### **VALIDITA' DELLE SEDUTE E VOTAZIONI**

#### **Articolo 18**

Per la validità delle sedute e delle deliberazioni degli organismi è necessario che all'inizio dei lavori e al momento della votazione siano presenti la metà più uno dei componenti ad eccezione dei casi dove sia prevista la maggioranza qualificata.

#### **Articolo 19**

Le votazioni negli organismi avvengono per alzata di mano, oppure, su richiesta scritta di almeno il 5% delle/dei componenti, per appello nominale.

Le votazioni per le elezioni alle cariche avvengono a scrutinio segreto fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 20 comma 7.

Le proposte di Presidenza della società CAF, le Presidenze degli Enti e, comunque, tutte le altre nomine e designazioni, avvengono per alzata di mano.

#### **Articolo 20**

Nelle votazioni non congressuali per le elezioni delle cariche (Segreterie, Esecutivi, ecc.) o per la designazione di rappresentanti (componenti di diritto, incarichi in commissioni, ecc.) ogni elettrice/elettore può esprimere al massimo tanti voti quanti sono le/i candidati.

Tutte/i le/gli iscritte/i sono eleggibili, salvo i limiti generali previsti dallo Statuto e dal Regolamento senza presentazione di formali candidature.

La/Il Segretaria/o generale e le/i componenti l'organismo che esercita l'elettorato passivo possono fare proposte sulla composizione degli organismi da eleggere.

La composizione della Segreteria dell'USR FVG sarà come previsto dall'art 21 del Regolamento di Attuazione dello Statuto Confederale. È possibile affidare incarichi esterni alla Segreteria su specifici progetti.

La composizione della Segreteria regionale dovrà prevedere almeno una presenza femminile, assicurando, in ogni caso, la presenza dei due generi.

Le elezioni avvengono di norma su scheda bianca.

Per le elezioni del Comitato Esecutivo, con il voto favorevole dei 2/3 delle/dei votanti del Consiglio Generale, si può procedere ad una semplificazione procedurale indicando sulla scheda elettorale la proposta della/del Segretaria/o generale in carica, fermo restando la possibilità di aggiungere o sostituire i nomi indicati da parte delle/degli elettrici/elettori.

Con analoga procedura si provvederà in caso di integrazione del Comitato Esecutivo a seguito di dimissioni – decadenza – pensionamento – decesso e quant'altro.

Per l'elezione del Comitato Esecutivo, con il voto unanime delle/dei votanti del Consiglio Generale, si può procedere con voto palese.

#### **Articolo 21**

Nelle elezioni vengono proclamate/i elette/i le/i candidate/i che riportano il maggior numero di voti.

A parità di voti viene proclamata/o eletta/o la/il più anziana/o di iscrizione alla CISL; a parità di iscrizione alla CISL, la/il più anziana/o di età.

### **CAPITOLO V DIMISSIONI DAGLI ORGANISMI**

#### **Articolo 22**

Le dimissioni dagli organismi di Segreteria non derivanti dall'applicazione di norme di incompatibilità, decadenza statutarie o regolamentari, vanno presentate per iscritto e discusse dall'organismo che ha eletto la/il dimissionaria/o convocato a tal scopo entro 30 giorni dalle dimissioni e possono essere accettate o respinte. Sino a tale data esse non sono esecutive.

Le dimissioni della/del Segretaria/o generale comportano le dimissioni della Segreteria.

### **CAPITOLO VI MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI**

#### **Articolo 23**

La durata degli interventi è limitata solo su specifica decisione degli organismi assunta di volta in volta e su ogni singolo argomento all'ordine del giorno. Per l'illustrazione delle mozioni d'ordine e delle pregiudiziali sono ammessi soltanto un intervento a favore e uno contro. Per questi interventi e per le dichiarazioni di voto sono concessi cinque minuti.

La Segreteria regionale ha facoltà di far intervenire, alle riunioni degli organismi, le/i dirigenti di strutture che non ne siano componenti, nonché le operatrici/operatori dell'Unione regionale o esperte/esperti per le particolari materie in discussione.

Le/i singole/i iscritte/i degli organismi hanno facoltà di promuovere o di depositare in forma scritta alla presidenza emendamenti ai documenti conclusivi.

#### **Articolo 24**

Le assenze alle riunioni degli organismi devono essere giustificate per iscritto anche a mezzo posta elettronica ordinaria.

Le assenze ingiustificate saranno portate a conoscenza dell'Organizzazione anche a livello superiore.

Le/i componenti degli organismi sono tenute/i ad essere presenti durante tutta la sessione provvedendo, nel caso di giustificato impedimento, a comunicarlo per iscritto alla Presidenza.

## **CAPITOLO VII I COLLEGI DEI PROBIVIRI**

### **Articolo 25**

I ricorsi al Collegio dei probiviri della USR FVG, devono pervenire entro il termine perentorio di 60 giorni dall'evento in contestazione e debbono essere definiti entro il termine perentorio di 90 giorni dalla presentazione.

I limiti di cui al primo comma, ai fini della decorrenza dei termini (60 giorni), non valgono per violazioni in atto al momento del ricorso.

I ricorsi relativi alla gestione delle risorse e del patrimonio dell'Organizzazione devono pervenire entro 30 giorni dalla rilevazione dell'evento.

Il termine di giorni 15, fissato dall'articolo 10 dello Statuto Confederale per la ratifica di legittimità dei provvedimenti relativi alle gestioni commissariali, decorre dalla data di ricezione degli atti al Collegio Confederale.

Il ricorso al Collegio confederale dei probiviri deve pervenire entro il termine perentorio di 60 giorni dall'evento o dalla comunicazione della pronuncia del Collegio dei probiviri delle Federazioni nazionali di categoria o della USR FVG, fatta eccezione per quanto previsto dal comma precedente, e deve essere definito entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data di ricezione degli atti al Collegio.

La presentazione del ricorso avviene a cura della/del ricorrente mediante raccomandata a/r oppure deposito dell'atto presso gli uffici del Collegio competente. L'Ufficio rilascia alla/al ricorrente la ricevuta dell'atto indicando la data di presentazione del ricorso.

Qualora il ricorso sia presentato ad un Collegio non competente a norma dell'articolo 28 del presente Regolamento, il Collegio stesso rileva il difetto di competenza ed invia gli atti del ricorso all'organismo competente, dandone notizia alla/al ricorrente ed alle/agli eventuali contro interessate/i. In questo caso tutti i termini decorrono dalla data di ricezione degli atti.

Ai ricorsi che hanno per oggetto i provvedimenti cautelari ed urgenti si applica la procedura dell'articolo 13 dello Statuto confederale.

A tutte le parti va inoltre notificata, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento a cura della/del ricorrente e a pena di improcedibilità, copia del ricorso avanti al Collegio.

L'improcedibilità viene rilevata dal Collegio mediante ordinanza emessa nella prima seduta utile ed è notificata alla/al ricorrente per l'integrazione del contraddittorio. L'ordinanza individua le/i contro interessate/i a cui il ricorso deve essere notificato e sospende i termini previsti per la pronuncia della decisione.

La/Il ricorrente ha l'obbligo di integrare il contraddittorio entro 10 giorni dalla notifica dell'ordinanza, decorsi inutilmente i quali il Collegio emette ordinanza di archiviazione dichiarando l'estinzione del procedimento.

### **Articolo 26**

Il Collegio confederale dei probiviri è competente a giudicare in prima e unica istanza sui conflitti di competenza tra i Collegi e sulle controversie devolute ai collegi delle strutture sottoposte a gestione straordinaria, e nelle decisioni richieste a norma dell'articolo 76 del Regolamento di attuazione dello Statuto Confederale.

Qualora la USR fosse priva del proprio Collegio dei probiviri, decide in unica istanza il Collegio confederale dei probiviri, al quale il ricorso deve essere inviato entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricezione a cura della Segreteria dell'USR, dandone contestualmente notizia all'interessata/o. Scaduto tale termine il ricorso può essere inoltrato direttamente dall'interessata/o.



Nel caso in cui il Collegio dei probiviri della USR non si pronunci entro il termine di cui all'articolo 25 del Regolamento, decide in unica istanza il Collegio confederale dei probiviri, previo inoltro del ricorso da parte dell'interessata/o o della Segreteria dell'USR entro il termine perentorio di 30 giorni dalla mancata pronuncia.

#### **Articolo 27**

Entro il termine perentorio di 180 giorni dalla notifica del ricorso sulla pronuncia di prima istanza, il Collegio confederale dei probiviri deve decidere in merito. In caso di mancata decisione entro tale termine, rimane in vigore a tutti gli effetti il pronunciamento del Collegio dei probiviri dell'USR.

Il termine perentorio di 180 giorni vale anche per i ricorsi in prima ed unica istanza.

Il termine di 180 giorni di cui ai due commi precedenti resta sospeso dal 1° al 31 agosto di ciascun anno, dalla data di celebrazione del Congresso regionale alla data di insediamento del nuovo Collegio, nonché nelle ipotesi previste dall'articolo 12 dello Statuto confederale e in quelle di impossibilità di costituire il quorum funzionale del Collegio.

#### **Articolo 28**

Ai fini della determinazione delle competenze dei Collegi dei probiviri di cui all'articolo 11 dello Statuto confederale si deve fare riferimento all'oggetto, alle materie ed alla natura delle violazioni su cui è insorto il conflitto e non alle funzioni o alle cariche ricoperte dalle/dai ricorrenti, fatto salvo il caso di cui all'articolo 11 dello Statuto Confederale.

La fase relativa alla decisione su eventuali conflitti di competenza sospende il decorso dei termini perentori di ricorso cui all'articolo 25 del presente Regolamento.

#### **Articolo 29**

Ai fini del calcolo dei termini perentori di cui all'articolo 25 del Regolamento, sono da ritenersi validi i ricorsi presentati agli uffici postali entro il termine perentorio di 60 giorni dall'evento o dalla comunicazione della pronuncia, purché la data di spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno risulti dalla stessa.

#### **Articolo 30**

Le vertenze elettorali, relative alle elezioni degli organismi, sono di competenza dei Collegi delle organizzazioni verticali e confederali cui si riferiscono. Il Collegio confederale dei probiviri decide in seconda ed ultima istanza gli eventuali ricorsi contro la pronuncia dei predetti Collegi dei probiviri.

Le vertenze, riguardanti elezioni per delegate/i ai Congressi di qualunque ordine e grado, sono portate direttamente all'esame della Commissione verifica poteri dell'istanza congressuale di grado superiore.

#### **Articolo 31**

La convocazione dei Collegi dei probiviri è effettuata dalle/dai rispettive/i Presidenti di loro iniziativa o su richiesta di 2 componenti. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno 3 componenti.

Il Collegio ha facoltà di regolamentare con norme interne le forme e le procedure della propria attività.

#### **Articolo 32**

Nelle ipotesi previste dall'articolo 29 comma 4, dello Statuto USR FVG, la riapertura del procedimento può avvenire su richiesta di qualunque iscritta/o.

A tal fine il Collegio dei probiviri, prima di qualsiasi giudizio di merito, delibera l'ammissibilità della richiesta valutando la non manifesta irrilevanza dei fatti nuovi.

#### **Articolo 33**

Nelle ipotesi previste dall'articolo 30 dello Statuto dell'USR FVG, il Collegio dei probiviri deve adempiere entro 30 giorni dalla data del provvedimento di sospensione.

A tal fine l'organismo che ha emesso il provvedimento di sospensione lo trasmette immediatamente, e comunque entro 48 ore dall'emissione, al Collegio competente per la ratifica.

La/Il Presidente di tale Collegio convoca il Collegio entro le 96 ore successive.

#### **Articolo 34**

Nelle ipotesi previste dall'articolo 31 dello Statuto dell'USR FVG la denuncia delle violazioni statutarie deve avvenire entro 30 giorni dalla data del fatto.

Decorso tale termine qualunque iscritta/o può adire per l'omessa denuncia, ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto confederale, il competente Collegio dei probiviri per l'inizio dell'azione disciplinare.

In tale ipotesi la/il Presidente del Collegio comunica senza ritardo alla Segreteria competente l'inizio del procedimento.

### **PARTE III NORME SUGLI ORGANISMI DELLA USR**

#### **CAPITOLO VIII IL CONGRESSO REGIONALE**

##### **Articolo 35**

Il Consiglio Generale Confederale Regionale, contestualmente alla convocazione del Congresso regionale, emana il regolamento per la elezione delle/dei delegate/i al Congresso stesso.

Nello schema di regolamento del Congresso regionale, sarà definita una percentuale minima di candidate da inserire nelle liste con l'obiettivo di realizzare un'effettiva presenza femminile nella composizione del Consiglio Generale Confederale Regionale almeno del 30%.

Il regolamento prevedrà altresì un'adeguata percentuale di presenza di delegate/i RSU/RSA ecc., giovani under 35, delegate/i immigrate/i, con l'obiettivo di realizzare un'adeguata presenza nella composizione del Consiglio Generale Confederale Regionale.

##### **Articolo 36**

La Federazione regionale pensionati partecipa al Congresso regionale con un numero di delegate/i fino alla concorrenza del 25% della media di tutte/i le/gli iscritte/i alla CISL regionale nel quadriennio precedente l'anno di effettuazione del Congresso.

#### **CAPITOLO IX IL CONSIGLIO GENERALE CONFEDERALE REGIONALE**

##### **Articolo 37**

Il Consiglio Generale Confederale Regionale è composto nel modo seguente:

a) n. 58 componenti elette/i dal Congresso regionale, di cui 8 appartenenti alla FNP; qualora risultasse eletto un numero inferiore agli 8, il Consiglio generale della FNP avrà diritto a designare la quota mancante. Possono essere elette/i tutte/i le/i socie/i della CISL tranne coloro che sono già componenti del Consiglio generale a norma delle lettere b), c) d) ed e);

b) da una/un rappresentante per ogni Federazione Regionale di Categoria di prima e seconda affiliazione presenti in regione nella persona della/del dirigente responsabile, comunque denominata/o;

c) n. 19 componenti designate/i, di cui 8 dalla FNP FVG, 5 dalle altre Federazioni regionali la cui media delle/degli iscritte/i nel quadriennio di competenza congressuale risulti più elevata e 6 dalla USR.

d) dai rappresentanti delle Aree sindacali territoriali (AST);

e) dalla responsabile del Coordinamento Donne USR, designata dalla Segreteria USR;

f) dalle/dagli eventuali cooptate/i.

Le/i rappresentanti di cui alla lettera c) sono elette/i dai rispettivi Consigli Generali che possono revocarle/i e sostituirle/i durante la vigenza del mandato.

Per quanto riguarda il punto a), va garantita nelle liste la presenza di genere, di immigrate/i, di giovani, tenuto conto comunque della media della base associativa regionale, in attuazione all'articolo 35 del presente Regolamento.

In caso di vacanza tra le/i componenti del Consiglio generale elette/i dal Congresso di cui alla lettera a), questa sarà ricoperta da colei/colui che in sede di Congresso ha riportato in graduatoria il maggior numero di voti dopo l'ultima/o eletta/o, salvo che la vacanza riguardi le/i componenti della FNP. In tal caso la FNP avrà diritto a designare la/il componente subentrante.

Al Consiglio Generale Regionale partecipano con solo diritto di parola i legali rappresentanti delle Associazioni e/o Sindacati che hanno stipulato patti associativi con la Cisl, dalle/dai responsabili/presidenti regionali dell'INAS, del CAF, dello IAL, del SICET e dalla/dal Presidente della La Famiglia in Rete, nonché le/i Responsabili comunque denominate/i delle Associazioni con le quali la CISL ha stipulato appositi protocolli di collaborazione istituzionale (ADICONSUM, ISCOS, ANTEAS, ANOLF).

### **Articolo 38**

Qualora un componente del Consiglio Generale Confederale Regionale eletto nelle liste congressuali diventi componente di diritto, lo stesso decade dalla componente elettiva e viene sostituito dal primo dei non eletti.

### **Articolo 39**

Il Consiglio Generale Confederale Regionale è convocato in prima sessione, per l'elezione delle cariche dopo la proclamazione delle/degli elette/i e comunque entro 20 giorni dalla chiusura del Congresso, a cura dell'ufficio di Presidenza del Congresso stesso. Il Consiglio Generale Confederale Regionale è presieduto da un componente dell'Ufficio di presidenza del Congresso fino all'elezione della Segreteria.

### **Articolo 40**

Il Consiglio Generale Confederale regionale è convocato:

- a) normalmente dal Comitato Esecutivo su proposta della segreteria;
- b) straordinariamente su richiesta scritta e motivata di almeno 1/3 dei suoi componenti o su deliberazione presa a maggioranza semplice dal Comitato Esecutivo;
- c) in via eccezionale per motivi d'urgenza dalla Segreteria regionale.

La convocazione straordinaria di cui al comma b) è effettuata dalla Segreteria regionale che è tenuta a provvedervi entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta.

L'indicazione dell'ordine del giorno deve essere effettuata almeno 15 giorni prima della data fissata, salvo che la convocazione stessa contenga esplicita motivazione di urgenza.

La Segreteria invia di norma, almeno 10 giorni prima della data fissata, relazioni e documentazioni sugli argomenti all'ordine del giorno.

La convocazione può avvenire in forma scritta tramite posta, e-mail o P.E.C. (Posta Elettronica Certificata).

### **Articolo 41**

In apertura dei lavori di ogni riunione si elegge la Presidenza, su proposta della Segreteria Confederale Regionale.

La Segreteria Confederale Regionale può nel corso dei lavori del Consiglio svolgere comunicazioni sull'attività dell'organizzazione; su tali comunicazioni si possono chiedere chiarimenti, qualora un componente del Consiglio chieda di discutere sull'argomento oggetto delle comunicazioni, tale richiesta deve essere sottoposta all'approvazione del Consiglio stesso.

La Segreteria Confederale Regionale ha facoltà, in caso di approvazione della richiesta, di far discutere tale argomento esaurito l'ordine del giorno della riunione in corso oppure di iscriverlo all'ordine del giorno della riunione successiva.

### **Articolo 42**

La proposta di deliberare la sfiducia agli organismi esecutivi eletti dal Consiglio Generale Confederale Regionale deve essere presentata per iscritto da almeno 1/3 dei componenti che richiede la convocazione straordinaria del Consiglio Generale Confederale Regionale a norma dell'art. 28 dello Statuto Confederale.

Alla convocazione provvede il Segretario Generale improrogabilmente entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, pena la decadenza della carica sindacale.

Decorso inutilmente il termine di cui sopra, alla convocazione stessa provvede il Segretario Generale della struttura di livello superiore entro e non oltre il termine tassativo di 15 giorni.

La decisione sulla sfiducia va assunta nella prima sessione successiva del Consiglio Generale Regionale, da effettuarsi entro 30 giorni da quella in cui è avanzata la richiesta.

#### **Articolo 43**

Il Consiglio Generale Confederale Regionale si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte l'anno.

#### **Articolo 44**

Il Consiglio Generale Confederale Regionale, in caso di impedimento definitivo delle/dei componenti del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Sindaci, provvede alla ricostituzione del "plenum" di tali organismi in sostituzione di quelli vacanti.

### **CAPITOLO X IL COMITATO ESECUTIVO REGIONALE**

#### **Articolo 45**

Il Comitato Esecutivo è composto da:

- a) dalla Segreteria regionale;
- b) dalla Responsabile del Coordinamento Donne USR;
- c) dai componenti eletti dal Consiglio Generale Confederale Regionale nel proprio seno nel numero

fissato dal Consiglio stesso.

Al Comitato Esecutivo partecipano come invitate/i con diritto di parola le/i responsabili/presidenti dell'Inas, del Caf, dello Ial, del Sicut, dell'Associazione La Famiglia in Rete, nonché le/i Responsabili comunque denominati delle Associazioni con le quali la CISL ha stipulato appositi protocolli di collaborazione istituzionale (ADICONSUM, ISCOS, ANTEAS, ANOLF).

#### **Articolo 46**

Il Comitato Esecutivo si riunisce almeno ogni due mesi ed è convocato dalla Segreteria Confederale regionale, almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, salvo che la convocazione stessa non contenga esplicita motivazione di urgenza.

La richiesta di convocazione dell'Esecutivo da parte del terzo delle/dei componenti deve essere motivata e deve indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. La Segreteria regionale è tenuta a provvedere alla convocazione nei 15 giorni successivi alla richiesta.

La Segreteria regionale trasmette di regola alle/ai singole/i componenti del Comitato gli schemi illustrativi degli argomenti all'ordine del giorno almeno 7 giorni prima della riunione, salvo il caso di convocazione d'urgenza.

Il Comitato esecutivo è presieduto dalla/dal Segretaria/o Generale o, in caso di sua assenza, dalla/dal Segretaria/o Generale Aggiunta/o.

In caso di assenza anche di questi, è presieduto da uno dei componenti la segreteria regionale, delegati a ciò dalla/dal Segretaria/o Generale.

La convocazione può avvenire in forma scritta tramite posta, e-mail o ancora PEC (Posta elettronica certificata).

## **PARTE IV LE ARTICOLAZIONI REGIONALI**

### **CAPITOLO XI LE FEDERAZIONI REGIONALI DI CATEGORIA**

#### **Articolo 47**

Le Federazioni regionali di categoria sono:

1. Federazione lavoratori energia, moda, chimica e affini (FEMCA)
2. Federazione lavoratori aziende elettriche italiane (FLAEI)
3. Federazione dell'informazione, dello spettacolo, delle telecomunicazioni e degli appalti telefonici (FISTEL)
4. Federazione italiana lavoratori costruzioni e affini (FILCA)
5. Federazione italiana metalmeccanici (FIM)
6. Federazione agro-alimentare (FAI)
7. Federazione lavoratori pubblici e dei servizi (CISL Funzione Pubblica, CISL FP, CISL FPS)
8. Federazione Scuola Università Ricerca (FSUR – I affiliazione)
  - Federazioni Scuola (CISL Scuola – II affiliazione)
  - Federazione Università (CISL Università – II affiliazione)
  - Federazione innovazione e ricerca (FIR – II affiliazione)
9. Sindacato dei lavoratori Poste (SLP)
10. Federazione Italiana Trasporti (FIT)
11. Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali affini e del turismo (FISASCAT)
12. Federazioni lavoratori somministrati autonomi ed atipici (FELSA)
13. Federazione Italiana Reti dei Servizi del Terziario (FIRST)
14. Federazione della sicurezza (FNS)
15. Federazione medici (CISL MEDICI)
16. Federazione nazionale pensionati (FNP)

### **CAPITOLO XII COMPETENZE DELL'UNIONE SINDACALE REGIONALE**

#### **Articolo 48**

Fermi restando gli scopi e i compiti degli organismi categoriali e territoriali fissati dallo Statuto confederale e dagli Statuti delle Federazioni Nazionali, alle strutture competono funzioni proprie e non sovrapponibili fra loro, di cui agli articoli successivi.

#### **Articolo 49**

L'USR regionalizzata si articola in Aree Sindacali Territoriali (AST) che non costituiscono istanza congressuale, in quanto prive di organismi elettivi propri, e individuate su delibera del Consiglio Confederale Generale della USR Regionalizzata.

Si confermano, anche ai fini di poter predisporre il percorso delle rispettive Assemblee Congressuali dei delegati, le attuali 4 (quattro) Aree Sindacali Territoriali (AST): Alto Friuli, Pordenone, Trieste Gorizia e Udinese Bassa Friulana.

Alle Aree Sindacali Territoriali (AST) spetta il compito di attuare la politica sindacale della Confederazione e della USR regionalizzata.

L'elezione dei delegati e l'indicazione dei componenti del Coordinamento di AST seguiranno, il Regolamento per l'elezione dei delegati al XIII Congresso Confederale Regionale.

In ogni AST è individuata/o un/una Coordinatore/trice di AST.

Per ogni AST sarà costituito un Coordinamento presieduto dal Coordinatore/trice.

Il Coordinatore/trice di AST viene eletta/o dal Consiglio Generale dell'USR su proposta della Segreteria USR regionalizzata, previa consultazione del relativo Coordinamento di AST e rimane in carica per il mandato congressuale. L'incarico potrà essere confermato a seguito di nuova elezione da parte del neoletto Consiglio Generale.

Le/l componenti di ogni Coordinamento di AST saranno individuate/i dalle Federazioni regionali attraverso le proprie Assemblee Territoriali delle/dei delegati presenti nei luoghi di lavoro dell'area territoriale di riferimento o tra gli operatori categoriali.

Le AST nelle proprie Assemblee congressuali devono eleggere esclusivamente i delegati all'istanza congressuale regionale.

Per quanto riguarda la FNP le assemblee coinvolgeranno le/gli iscritte/i che sono residenti nell'area territoriale di riferimento.

Numero e modalità di designazione dei componenti del Coordinamento di AST e delle sue eventuali articolazioni, saranno definiti con apposita delibera del Comitato Esecutivo USR CISL F.V.G. Regionalizzata, su proposta della Segreteria USR.

I Coordinamenti delle Aree Sindacali Territoriali (AST) saranno composti numericamente in ragione di un componente ogni 500 iscritti, facendo riferimento alle medie congressuali del quadriennio di competenza, garantendo comunque la presenza di ogni Federazione.

Ai Coordinamenti saranno invitati i referenti degli Enti e dei servizi territoriali.

Nelle "Norme per il funzionamento delle Aree Sindacali Territoriali" che sono allegate al presente Regolamento e ne costituiscono parte integrante, sono definiti i compiti della/del Coordinatrice/ore e il funzionamento del Coordinamento AST.

## Articolo 50

Compete all'U.S.R. FVG regionalizzata:

a. la rappresentanza, la funzione politica e organizzativa. La concertazione e la partecipazione istituzionale nonché la contrattazione delle politiche regionali e territoriali;

b. la gestione, con il coinvolgimento delle categorie, dell'iniziativa per lo sviluppo del territorio e delle politiche settoriali regionali-interregionali;

c. la verifica, l'attuazione e la gestione degli accordi da realizzare anche attraverso la costituzione di coordinamenti ad hoc su obiettivi/progetti mirati, adeguandoli alle realtà e ai fabbisogni locali anche attraverso la contrattazione nel territorio di competenza;

d. la promozione e lo sviluppo della contrattazione e/o concertazione territoriale e sociale con le istituzioni locali;

e. la promozione e il coordinamento a sostegno delle strutture in materia di informazione, comunicazione, studi e ricerche;

f. la politica dei quadri e delle risorse umane, nonché la programmazione e la gestione della mobilità e dei percorsi formativi;

g. la scelta delle/dei rappresentanti regionali e territoriali dell'Organizzazione nelle sedi esterne, nel rispetto di criteri di autorevolezza e competenza nonché la verifica dell'attività da essi svolta nell'interesse delle/dei lavoratrici/lavoratori e dell'Organizzazione;

h. la socializzazione delle esperienze territoriali e l'utilizzo delle sinergie dell'Organizzazione mediante l'azione di progettazione, supporto tecnico e informatico, marketing e azione pubblicitaria a sostegno dell'attività e dell'immagine della CISL;

i. la predisposizione del bilancio consuntivo e di quello consolidato;

l. l'organizzazione, la gestione e il coordinamento, in rapporto con le Federazioni regionali di categoria, gli enti, le associazioni, le società collaterali alla CISL, dell'erogazione dei servizi alle/agli iscritte/i in materia di

assistenza, previdenza, sanità, assicurazione, previdenza integrativa, consulenza fiscale, tutela dei consumatori, assistenza e consulenza vertenziale e legale, nel rispetto delle normative di legge vigenti nonché di quelle che regolano l'attività del patronato. Le Federazioni regionali di categoria dovranno pertanto monitorare e, all'occorrenza intervenire per rimuovere, eventuali comportamenti delle/dei dirigenti che orientino le prestazioni dei servizi all'esterno del circuito CISL, fatta salva la facoltà di ricorso al Collegio dei Probiviri;

*m.* promuovere nuove tutele individuali per le/gli iscritte/i, attraverso l'implementazione dell'erogazione di servizi.

#### **Articolo 51**

Le strutture confederali prima di effettuare la convocazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 38 dello Statuto Confederale CISL, devono invitare gli organismi delle Federazioni di categoria competenti a procedere essi stessi autonomamente a tale convocazione.

In caso di inadempienza, scaduti i termini di tempo indicati nell'invito, la convocazione viene effettuata direttamente dalle strutture confederali. Oggetto della riunione possono essere esclusivamente comunicazioni e dibattito sulle stesse, senza l'obbligo di adottare delibere.

Qualora l'oggetto della convocazione riguardi adempimenti derivanti dallo Statuto confederale e di Federazione, o da delibere degli organismi confederali o di Federazione di categoria competenti, gli stessi sono tenuti ad adottare le conseguenti deliberazioni.

#### **Articolo 52**

Il numero delle/dei rappresentanti della FNP sarà pari al 17% del totale delle/dei componenti del Consiglio Generale Confederale Regionale, aventi diritto al voto, di cui il 50% elette/i dal Consiglio Generale della FNP FVG e l'altro 50% dal Congresso della USR. Qualora risultasse eletto nel congresso dell'USR un numero inferiore al 50% la FNP avrà diritto a designare la quota mancante.

### **CAPITOLO XIII**

#### **ENTI, ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ DELLA USR CISL FVG**

#### **Articolo 53**

Gli enti, le associazioni e le società collaterali alla CISL sono soggetti operativi specifici per taluni settori di attività ed espletano le loro funzioni in attuazione delle politiche e delle scelte di indirizzo indicate dalla CISL e articolano le proprie strutture a livello nazionale, regionale e/o territoriale. È previsto un coordinamento del sistema servizi a livello nazionale e regionale.

Quando negli Statuti degli enti, delle associazioni e delle società collaterali alla CISL sia prevista la nomina diretta o indiretta delle/dei presidenti e/o delle/dei responsabili ai vari livelli da parte della CISL, la stessa deve essere effettuata dai Consigli generali del livello di competenza.

Le/i Presidenti e/o le/i responsabili di cui al comma precedente, per quanto riguarda il livello nazionale, possono permanere nella carica per un periodo non superiore a quello corrispondente a due mandati congressuali. Per gli altri livelli regionali e/o territoriali il limite massimo è di tre mandati.

I loro incarichi sono incompatibili, così come previsto dall'art. 9 del presente Regolamento, con quelli di Segreteria, a tutti i livelli, sia di Federazione che confederali. Inoltre, gli incarichi di Presidenza e/o di responsabilità in enti, associazioni e società collaterali alla CISL sono incompatibili con analoghi incarichi in altri enti, associazioni e società.

Ai fini della previsione di cui all'articolo 9 dello Statuto confederale, il Collegio dei sindaci regionale non ha la competenza nei confronti di enti, associazioni e società della CISL per i quali espresse disposizioni di legge prevedano la costituzione di un proprio organo di controllo o dettino disposizioni in materia di formazione o approvazione del bilancio.

La Confederazione regionale può disporre verifiche e controlli sull'andamento economico, gestionale e finanziario delle società di servizi, degli enti e delle associazioni promosse o costituite dalle strutture CISL.

Tali verifiche e controlli saranno affidati al Servizio Ispettivo Confederale di competenza.

## **PARTE V**

### **NORME SULLA GESTIONE DELLE RISORSE E DEL PATRIMONIO**

#### **CAPITOLO XIV**

#### **RESPONSABILITÀ E COMPETENZE**

##### **Articolo 54**

I beni mobili ed immobili, a qualsiasi titolo acquisiti e costituenti il patrimonio della USR e degli Enti devono essere, a seconda della loro natura, registrati ed inventariati.

Di tali beni la USR disporrà per il perseguimento delle proprie finalità statutarie, procedendo all'uso alla stipulazione di negozi giuridici e alla costituzione degli strumenti necessari per una buona gestione del patrimonio stesso.

La titolarità di ogni bene mobile ed immobile, nonché di ogni altro diritto di natura patrimoniale, appartiene esclusivamente alla USR o alle singole strutture.

Le persone fisiche, che, per i poteri alle stesse conferiti dagli organismi statutari, interverranno in negozi giuridici e manifestazioni di volontà aventi attinenza al patrimonio della Cisl e delle sue strutture, dovranno in ogni caso specificare negli atti relativi la qualità nei limiti della quale esse agiscono.

Dei beni di qualsiasi natura, dislocati presso organizzazioni aderenti o territoriali, sono responsabili i rappresentanti legali delle Federazioni e delle Unioni, consegnati dei beni medesimi.

Costoro dovranno altresì uniformarsi, per quanto attiene a ogni atto avente implicazioni patrimoniali, al disposto di cui al comma precedente.

##### **Articolo 55**

Le organizzazioni, confederale, di Federazione di categoria rispondono delle obbligazioni assunte dai propri organismi nei limiti delle competenze e dei rispettivi fini statutari.

A tal fine, l'USR dovrà attivare apposite polizze assicurative per le/i proprie/i dirigenti elette/i, a copertura dei rischi derivanti dalla carica elettiva.

Nei rapporti esterni i dirigenti politici delle organizzazioni, confederale, di Federazione di categoria, che rispondono, a norma dell'art. 38 del Codice Civile, personalmente e solidamente con queste ultime per le obbligazioni da esse/i assunte nell'esercizio delle funzioni di competenza, sono sollevati dalla responsabilità derivante dal precitato vincolo di solidarietà, sempre che l'obbligo per l'assolvimento del quale si procede, non consegua da comportamenti dolosi o colposi.

Le/i dirigenti politici delle organizzazioni, confederale, Federazione di categoria, rispondono personalmente altresì nei confronti delle organizzazioni stesse, per gli atti da essi compiuti con dolo o colpa grave, e quindi per i danni che ne sono conseguiti.

Le strutture di Federazione di categoria e confederali attraverso il proprio Titolare del trattamento dei dati personali e i Responsabili del trattamento, se nominati, dovranno mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) n. 2016/679 e s.m.i., e porre in essere tutti i dovuti adempimenti normativi in materia di privacy per garantire la tutela dei diritti e le libertà degli interessati coinvolti nelle attività di trattamento.

Analogamente le strutture a tutti i livelli sono tenute al rispetto delle norme previste dal decreto legislativo n. 81/2008 (testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) e successive modifiche.



## **CAPITOLO XV BILANCI E AMMINISTRAZIONE**

### **Articolo 56**

Tutte le strutture, comprese le Federazioni di categoria di II affiliazione, elaborano e predispongono i bilanci preventivi e consuntivi in conformità al programma di contabilità definito esclusivamente dalla Confederazione e delle norme da questa diramate.

Essi devono essere verificati dai Collegi sindacali, che allegheranno anche la verifica sulla compatibilità delle spese sostenute per i trattamenti indennitari delle/dei dirigenti e delle/degli operatrici/operatori con riferimento al Regolamento approvato dai rispettivi Comitati esecutivi. I bilanci approvati dai competenti organismi delle strutture, dovranno essere inviati:

1. entro il 20 marzo dell'anno successivo, dalle Federazioni regionali di I e II affiliazione all'USR;
2. entro il 15 aprile dell'anno successivo, dall'USR alla Confederazione, dipartimento amministrativo.

Sarà cura dell'USR trasmettere alla Confederazione, Dipartimento Amministrativo, entro il 30 aprile il bilancio consolidato di competenza. I bilanci consolidati saranno certificati da soggetti specializzati.

Ogni anno la Segreteria dell'USR provvederà alla pubblicazione on-line del bilancio consolidato.

Le Strutture che non provvedono agli adempimenti nei tempi e modalità di cui sopra non possono beneficiare delle agevolazioni finanziarie concesse dalla Confederazione e sono sottoposte ad ispezione amministrativa secondo le procedure stabilite dallo Statuto Confederale e dal suo Regolamento di attuazione.

## **Capitolo XVI ISPEZIONI**

### **Articolo 57**

La USR ha facoltà di effettuare attraverso propri rappresentanti o i suoi uffici, controlli o ispezioni nei riguardi delle organizzazioni di Federazioni di categoria, d'intesa con la Segreteria confederale dandone preventiva comunicazione alla Segreteria nazionale di categoria interessata.

Le ispezioni sono promosse dalla Segreteria dell'USR nell'interesse dell'organizzazione e degli associati; esse vengono disposte con una comunicazione scritta dalla Segreteria della USR.

Dell'ispezione devono essere redatti, di volta in volta, regolari verbali. Le ispezioni e le rilevazioni risultanti dai relativi verbali non costituiscono sanatoria a nessun effetto e nemmeno deroga agli articoli 47, 48 e 49 dello Statuto Confederale.

## **ADEGUAMENTI STATUTARI E REGOLAMENTARI**

## **CAPITOLO XVII Obblighi di adeguamento**

### **Articolo 58**

Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le norme generali contenute nel Regolamento Nazionale di attuazione dello Statuto Confederale.

**Approvato dal Consiglio Generale del 18 gennaio 2017; modificato il 10 maggio 2017; modificato il 20 luglio 2020; modificato 21 dicembre 2021; modificato 19 dicembre 2022; modificato il 25 ottobre 2024.**

**CISL FRIULI VENEZIA GIULIA**  
**NORME PER IL FUNZIONAMENTO DELLE AREE SINDACALI TERRITORIALI**

**Art. 1**

Le Aree Sindacali Territoriali (A.S.T.) sono articolazioni funzionali della U.S.R. C.I.S.L. del Friuli Venezia Giulia.

**Art. 2**

Compete alla Segreteria della USR provvedere al funzionamento e al coordinamento delle Aree Sindacali Territoriali (A.S.T.), per lo sviluppo delle politiche della Cisl nei territori, così come indicato nel successivo art. 4.

**Art. 3**

In ogni A.S.T. è eletto dal Consiglio Generale USR un/una Coordinatore/trice su proposta della Segreteria USR, previa consultazione del Coordinamento di A.S.T.

L'incarico del/della Coordinatore/trice Responsabile di A.S.T. coincide con il mandato congressuale. L'incarico può essere ricoperto per un massimo di 3 mandati.

**Art. 4**

Il/La Coordinatore/trice di A.S.T. di concerto con la Segreteria della USR:

- rappresenta la Cisl nell'area territoriale di competenza per ciò che riguarda:
  - politiche di bilancio degli Enti locali;
  - politiche sociali di ambito;
  - politiche sanitarie distrettuali;
- intrattiene rapporti con i soggetti istituzionali, sociali ed economici del territorio;
- rappresenta il riferimento confederale nel territorio per tutte le strutture; si raccorda con i referenti territoriali dei servizi e gli operatori di categoria per garantire la fruibilità dei servizi e l'accesso alle sedi;
- promuove, in sintonia con le federazioni di categoria, il coinvolgimento delle RSU/RSA alle iniziative confederali e coordina le azioni informative ad esse rivolte; cura, nello stesso ambito, i rapporti con gli operatori di categoria;
- supporta, se necessario, sulla base di specifici accordi validati a livello regionale, le attività delle federazioni di categoria;
- coordina le azioni di proselitismo nella A.S.T. e monitora il tesseramento.

**Art.5**

1. Il Coordinamento sarà convocato (di norma con 10 giorni di anticipo) e presieduto dal/dalla Coordinatore/trice di AST, che è tenuto/a ad inviare la convocazione, oltre che ai componenti del Coordinamento, alla Segreteria U.S.R. e, per suo tramite, alle Segreterie delle Federazioni regionali di categoria (anche al fine di predisporre i permessi sindacali).

Come sede di discussione e approfondimento dei temi confederali di pertinenza territoriale, sarà riunito almeno 3 volte l'anno.

2. I Coordinamenti A.S.T., in raccordo con i segretari regionali di categoria e la U.S.R., decideranno forme e modalità di svolgimento dell'Assemblea delle R.S.U. e delle R.S.A operanti nel territorio di pertinenza e la modalità di indizione della assemblea degli iscritti.

<b>PARTE I</b>	
<b>NORME DI COMPORTAMENTO GENERALI RELATIVE AGLI ISCRITTI E AI DIRIGENTI</b>	
<b>CAPITOLO I - Iscrizione e tesseramento</b>	
Articolo 1 – 2 – 3 – 4	Pag. 1-2
<b>CAPITOLO II - Le incompatibilità funzionali</b>	
Articolo 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13	Pag. 2-3-4-5
<b>CAPITOLO III - Designazione dei rappresentanti Cisl</b>	
Articolo 14 – 15 – 16 – 17	Pag. 5-6
<b>PARTE II</b>	
<b>NORME GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI DIRIGENTI</b>	
<b>CAPITOLO IV - Validità delle sedute e votazioni</b>	
Articolo 18 – 19 – 20 – 21	Pag. 6-7
<b>CAPITOLO V - Dimissioni dagli organismi</b>	
Articolo 22	Pag. 7
<b>CAPITOLO VI - Modalità di svolgimento delle riunioni</b>	
Articolo 23 – 24	Pag. 7
<b>CAPITOLO VII - I Collegi dei Proviviri</b>	
Articolo 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33 – 34	Pag. 8-9
<b>PARTE III</b>	
<b>NORME SUGLI ORGANISMI DELLA USR</b>	
<b>CAPITOLO VIII - Il Congresso Regionale</b>	
Articolo 35 – 36	Pag. 10
<b>CAPITOLO IX - Il Consiglio Generale Confederale Regionale</b>	
Articolo 37 – 38 – 39 – 40 – 41 – 42 – 43 – 44	Pag. 10-11-12
<b>CAPITOLO X - Il Comitato Esecutivo Regionale</b>	
Articolo 45 – 46	Pag. 12
<b>PARTE IV</b>	
<b>LE ARTICOLAZIONI REGIONALI</b>	
<b>CAPITOLO XI - Le Federazioni regionali di categoria</b>	
Articolo 47	Pag. 13
<b>CAPITOLO XII</b>	
<b>COMPETENZE DELL'UNIONE SINDACALE REGIONALE</b>	
Articolo 48 – 49 – 50 – 51 – 52	Pag. 13-14-15

<b>CAPITOLO XIII ENTI, ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ DELLA USR CISL FVG</b>	
Articolo 53	Pag. 15-16
<b>PARTE V NORME SULLA GESTIONE DELLE RISORSE E DEL PATRIMONIO</b>	
<b>CAPITOLO XIV - Responsabilità e competenze</b>	
Articolo 54 – 55	Pag. 16
<b>CAPITOLO XV - Bilanci e amministrazione</b>	
Articolo 56	Pag. 17
<b>CAPITOLO XVI - Ispezioni</b>	
Articolo 57	Pag. 17
<b>ADEGUAMENTI STATUTARI E REGOLAMENTARI</b>	
<b>CAPITOLO XVII - Obblighi di adeguamento</b>	
Articolo 58	Pag. 17
<b>ALLEGATO 1</b>	
<b>NORME PER IL FUNZIONAMENTO DELLE AREE SINDACALI TERRITORIALI</b>	Pag. 18